



COMUNE DI BUGNARA
 Provincia dell'Aquila

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 13 Del 18-06-2021

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE TARI PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

L'anno duemilaventuno il giorno diciotto del mese di giugno alle ore 18:30, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

Lo Stracco Giuseppe	P	Rallo Antonella	A
Taglieri Domenico	P	Ventresca Matteo	P
Lupi Osvaldo	P	Manzoli Alessandro	P
Stinziani Michele	P	Romagnoli Gina	P
Lo Stracco Maurizio	A	Bernardi Aurelio	P
D'Eramo Maria Francesca	P		

ne risultano presenti n. 9 e assenti n. 2.

Assessori esterni:

Assume la presidenza il Signor Lo Stracco Giuseppe in qualità di Sindaco assistito dal Segretario Comunale Signor COLANGELO FANIA.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

Richiamati i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013, come modificati dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (convertito in legge n. 68/2014), i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti ed in particolare:

➤ **il comma 639**, così come modificato dall'art. 1, comma 14, lett. a) della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016) ai sensi del quale *"... È istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore ..."*;

➤ **il comma 652**, così come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. e-bis), D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 maggio 2014, n. 68, dall'art. 1, comma 27, lett. a), L. 28 dicembre 2015, n. 208, dall'art. 17, comma 1, L. 19 agosto 2016, n. 166, dall'art. 1, comma 38, L. 27 dicembre 2017, n. 205 e da ultimo **dall'art. 1, comma 1093, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145**, ai sensi del quale *"... Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di*

cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ...”

➤ **il comma 653** ai sensi del quale *“... A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard ...”*

➤ **il comma 655** ai sensi del quale *“... Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti ...”;*

il comma 658 ai sensi del quale *“... Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche ...”;*

Richiamate quindi,

- le linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1, della Legge n. 147/2013 emanate in data 8 febbraio 2018 dal MEF e aggiornate per il 2019 dal Ministero in data 14 febbraio 2019;
- la Nota di approfondimento IFEL del 16 febbraio 2018 *“... Costi del servizio rifiuti e considerazione delle risultanze dei fabbisogni standard (comma 653 della legge n. 147 del 2013) ...”* nella quale si rappresenta che *“... ogni riferimento standard (fabbisogno e relative componenti di costo) non costituisce un termine di raffronto immediato per valutare correttamente i costi effettivi del servizio rifiuti ...”* e questo in quanto, da un lato *“... i fabbisogni standard relativi al servizio rifiuti, (...), si limitano a determinare effetti medi che provengono da un insieme di variabili caratteristiche, ma non possono tener conto “... della grande eterogeneità delle specifiche configurazioni produttive nelle quali i gestori e i comuni si trovano ad operare...”,* e dall'altro che *“... gli elementi qualitativi (una maggiore – o minore – intensità o accuratezza del servizio) costituiscono, di norma, altrettanti veicoli di scostamento dai valori standard di fabbisogno o di ciascuna delle componenti di costo considerate ...”;*

Considerato, inoltre, l'art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), di cui in premessa, e nello specifico, tanto il comma 654 ai sensi del quale *“... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...”*, quanto il comma 654 bis ai sensi del quale *“... Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) ...”;*

Visto il Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.04 in data 24/04/2020, il quale demanda al Consiglio Comunale l'approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario predisposto dal soggetto gestore ed approvato dal Consiglio Comunale ovvero dall'autorità competente;

Ricordato che gli enti, nella determinazione delle tariffe, hanno l'obbligo di assicurare l'integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;

Visto il Piano finanziario relativo ai costi di gestione del servizio rifiuti, dal quale emergono costi complessivi per l'anno **2021** di € 189.729,00, *così ripartiti:*

<i>COSTI FISSI</i>	€ 82.898,00
<i>COSTI VARIABILI</i>	€ 106.831,00

Viste le "Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653, dell'art. 1, della Legge n. 147 del 2013" pubblicate in data 8 febbraio 2018 dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Visto l'aggiornamento alle suddette Linee guida per il 2019, pubblicato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 14 febbraio 2019;

Rilevato che nel documento sono aggiornati gli elementi che possono guidare gli enti nella lettura e utilizzazione delle stime dei fabbisogni standard per la funzione "Smaltimento rifiuti" riportate nella tabella allegata alla nota metodologica approvata dalla Commissione Tecnica per i Fabbisogni Standard, concernente la procedura di calcolo per la determinazione dei fabbisogni standard per i comuni delle regioni a statuto ordinario;

Verificato che il valore medio di riferimento, calcolato a livello nazionale, per la gestione di una tonnellata di rifiuti è stimato pari a € 294,64;

Evidenziato che il costo complessivo del PEF (al netto dei costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso - CARC) è risultato superiore al costo standard complessivo di cui sopra;

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che:

- è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;
- le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione approvata con regolamento comunale;

la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio

fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio;

la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività ;

Viste le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti dell'anno 2021 determinate sulla base dei coefficienti di produzione quali-quantitativa dei rifiuti che si allegano al presente provvedimento sotto le lettere A) e B) quale parte integrante e sostanziale;

Considerato che il Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, cosiddetto DL Sostegni, con l'articolo 30, comma 5, ha definitivamente disposto il differimento dei termini di approvazione del PEF 2021 e delle tariffe TARI al 30 giugno;

Richiamato, infine, l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, ai sensi del quale "... A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997 ...";

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze Prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto il D.lgs n. 118/2011;

DELIBERA DI CONSIGLIO n.13 del 18-06-2021 Comune di BUGNARA

Visto l'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 con cui sono previsti gli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei;

Visto lo Statuto Comunale;

Con votazione favorevole espressa all'unanimità dei presenti per appello nominale;

DELIBERA

- 1) di approvare **per l'anno 2021** ai sensi dell'articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013, le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche che si allegano al presente provvedimento sotto le lettere A) e B) quale parte integrante e sostanziale;
- 2) di quantificare in €. 189.729,00 il gettito complessivo della tassa sui rifiuti, dando atto che viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio;
- 3) Di dare atto che le utenze non domestiche, colpite dall'emergenza sanitaria, beneficiano dei seguenti contributi economici concessi dallo Stato:
 - Euro 4.994,00 (contributo anno 2021 previsto dal decreto Sostegni bis, D.L. 73/2021);
 - Euro 7.239,00 (contributo anno 2020 previsto per l'annualità 2020 per l'emergenza COVID 19);
- 4) Di precisare che tali contributi saranno attribuiti sulla base di apposite certificazioni, che saranno trasmesse a consuntivo, dai titolari delle utenze non domestiche;
- 5) Di dare atto, inoltre, che le utenze domestiche, ai sensi dell'articolo 53 del D.L. 73/2021, beneficiano del contributo concesso dallo Stato per sostenere le necessità primarie delle famiglie in difficoltà;
- 6) Di precisare che tali contributi saranno concessi, sulla base dell'entità delle somme che saranno erogate nonché sulla base di notizie ed informazioni che saranno fornite all'Ufficio Tributi dal Responsabile di Servizi Sociali;
- 7) In relazione alle difficoltà economiche delle famiglie derivanti dalla pandemia Covid 19 si stabilisce, altresì, di finanziare, con fondi comunali per un importo non superiore ad euro 10.000,00, una riduzione complessiva delle tariffe per le utenze domestiche;
- 8) di trasmettere la presente deliberazione e i documenti allo stesso allegati ad ARERA ai fini dell'approvazione a norma ai sensi dell'art. 6.5 della Deliberazione n.443/2019, dando atto che a norma dell'art. 2.4 della Deliberazione n. 57/2020 "*...Nelle more dell'approvazione da parte dell'Autorità, si applicano le decisioni assunte dall'Ente territorialmente competente, ivi comprese quelle assunte dai comuni con riferimento ai piani economico finanziari e ai corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione ...*";
- 9) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011;

Infine, il Consiglio Comunale, con separata votazione favorevole espressa all'unanimità dei presenti per appello nominale;

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.

PARERE: in ordine alla **Regolarita' Tecnica**

Data:

Il Responsabile del servizio
F.to **DI IANNI FABIO**

PARERE: in ordine alla **Regolarita' contabile**

Data:

Il Responsabile del servizio
F.to **DI IANNI FABIO**

ALLEGATO A)

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

Numero Componenti nucleo familiare	Tariffa al mq per la parte fissa in euro	Tariffa annua per la parte variabile in euro
1	0,73	85,34
2	0,86	199,13
3	0,97	256,03
4	1,05	312,93
5	1,08	412,49
6 o più	1,07	483,61

ALLEGATO B

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche						
Tariffa utenza non domestica		mq	KC appl Coeff potenziale di produzione (per attribuzione parte fissa)	KD appl Coeff di produzione kg/m anno (per attribuzione parte variabile)	Tariffa fissa	Tariffa variabile
2 .4	ESPOSIZIONI,AUTOSALONI	979,00	0,49	4,16	0,466958	0,705631
2 .5	ALBERGHI CON RISTORAZIONE	0,00	1,49	12,65	1,419934	2,145730
2 .7	CASE DI CURA E RIPOSO	0,00	0,96	8,20	0,914857	1,390908
2 .8	UFFICI,AGENZIE	413,00	1,09	9,25	1,038743	1,569012
2 .10	NEGOZI ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA	0,00	1,10	9,38	1,048273	1,591063
2 .11	EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE	50,00	1,20	10,19	1,143571	1,728458
2 .12	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA	1.171,00	1,00	8,54	0,952976	1,448580
2 .13	CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO	83,00	1,19	10,10	1,134041	1,713192
2 .14	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	0,00	0,88	7,50	0,838618	1,272172
2 .15	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	146,00	1,00	8,52	0,952976	1,445188
2 .16	RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE	0,00	9,29	78,93	8,853147	13,388345
2 .17	BAR,CAFFE',PASTICCERIA	0,00	7,33	62,31	6,985314	10,569210
2 .18	SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM	91,00	2,66	22,57	2,534916	3,828391
2 .5	ALBERGHI CON RISTORAZIONE-COMPOSTAGGIO DOMESTICO	2.669,00	1,49	10,12	1,419934	1,716584
2 .17	BAR,CAFFE',PASTICCERIA-COMPOSTAGGIO DOMESTICO	60,00	7,33	49,84	6,985314	8,455368
2 .18	SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM-COMPOSTAGGIO DOM	45,00	2,66	18,05	2,534916	3,062713
2 .7	CASE DI CURA E RIPOSO-SMALTIMENTO AUTONOMO RIF. ORGANICI	280,00	0,96	6,56	0,914857	1,112727
2 .10	NEGOZI ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA-SMALTIMENTO AUTO	188,00	1,10	7,50	1,048273	1,272851
2 .15	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI-SMALTIMENTO AUTO	119,00	1,00	6,81	0,952976	1,156150
2 .16	RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE-SMALTIMENTO AUTONOMO RIF. ORG	180,00	9,29	63,14	8,853147	10,710676
2 .14	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE-SMALTIMENTO AUTON	134,00	0,88	3,75	0,838618	0,636086



**COMUNE DI BUGNARA
PROVINCIA DELL'AQUILA
REVISORE DEI CONTI**

VERBALE N. 9 del 15 giugno 2021

Parere sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 14 giugno 2021 di approvazione delle Tariffe TARI per le utenze domestiche e non domestiche per l'anno 2021.

PREMESSA

Il sottoscritto dott. Giacomo Acerbo, Revisore unico del comune di Bugnara, nominato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.29 del 19 dicembre 2018, in data 15 giugno 2021 alle ore 15:00, si è riunito nel proprio studio sito in piazza Dei Vestini, 6 nel comune di Loreto Aprutino (PE) per esprimere parere sull'atto in oggetto.

Visti:

- la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale di n. 12 del 14 giugno 2021 di approvazione delle Tariffe TARI per le utenze domestiche e non domestiche per l'anno 2021, ricevuta in data 14 giugno 2021;
- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) e successive modificazioni che disciplina l'Imposta Comunale Unica (IUC) limitatamente alla componente relativa alla tassa sui rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);
- il vigente Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 24/04/2020;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati;
- la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale di n. 11 del 14 giugno 2021 avente ad oggetto: validazione e approvazione piano economico finanziario tassa sui rifiuti (TARI) anno 2021;

- la deliberazione del Consiglio Comunale di n. 5 del 29 maggio 2021 avente ad oggetto: approvazione Bilancio di previsione finanziario 2021/2023;
- Visto il D.lgs n. 267/2000;
- Visto il D.lgs n. 118/2011;
- Visto l'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 con cui sono previsti gli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei.


Rilevato che:

- le tariffe sono conformi alle norme di Legge ed al Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti;
- il gettito prodotto dalle tariffe è coerente con quanto indicato nel Bilancio di previsione finanziario 2021/2023;
- ai sensi dell'articolo 239 del d.Lgs. n. 267/2000 è competenza dell'Organo di revisione esprimere pareri, con le modalità stabilite dal regolamento, in materia di applicazione dei tributi locali.

Tanto visto e rilevato L'Organo di Revisione:

esprime, per le proprie competenze, parere favorevole sulla Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 14 giugno 2021 di approvazione delle Tariffe TARI per le utenze domestiche e non domestiche per l'anno 2021.

**IL REVISORE UNICO
Dott. Giacomo Acerbo**



*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs.n.82/2005 e rispettive norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e firma autografa*

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE
F.to Lo Stracco Giuseppe

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to COLANGELO FANIA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della sujestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione, per 15 giorni consecutivi, all'Albo Pretorio del sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009 n. 69).

Li 01-07-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to COLANGELO FANIA

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall'art.134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Li, 18-06-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to COLANGELO FANIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto segretario comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 01-07-2021 al 16-07-2021, n. 250 ai sensi dell'art.124, comma 1 del D.Lgs. n.267/2000.

Li, 17-07-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to COLANGELO FANIA

È copia conforme all'originale.

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to COLANGELO FANIA